

STATUTO
DEL
COMUNE DI LUBRIANO

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 7/5/2002

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Comune di Lubriano
- Art. 2 - Stemma, Gonfalone e Albo Pretorio
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Tutela dell'uomo
- Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico
- Art. 6 - Programmazione Economico - Sociale e Territoriale
- Art. 7 - Partecipazione, Decentramento, Informazione, Cooperazione
- Art. 8 - Sussidiarietà
- Art. 9 - Pari Opportunità
- Art. 10 - Servizi Pubblici

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 11 - Organi del Comune
- Art. 12 - Diritti del Consigliere Comunale
- Art. 13 - Doveri del Consigliere. Decadenza per assenze ingiustificate
- Art. 14 - Poteri del Consigliere
- Art. 15 - Dimissioni del Consigliere
- Art. 16 - Consigliere Anziano
- Art. 17 - Gruppi Consiliari

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 18 - Poteri del Consiglio Comunale
- Art. 19 - Autonomia Funzionale, Organizzativa del Consiglio Comunale
- Art. 20 - Convocazione e Presidenza Prima Adunanza
- Art. 21 - Convalida
- Art. 22 - Comunicazione dei Componenti della Giunta
- Art. 23 - Linee Programmatiche di Mandato

CAPO III - RAPPORTI TRA IL SINDACO ED IL CONSIGLIO

- Art. 24 - Attività Ispettiva

- Art. 25 - Indirizzi per le nomine

CAPO IV - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 26 - Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 27 - Convocazione
- Art. 28 - Proposte di deliberazioni
- Art. 29 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 30 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 31 - Pubblicità delle sedute
- Art. 32 - Delle votazioni
- Art. 33 - Commissioni Consiliari
- Art. 34 - Commissioni speciali

CAPO V - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 35 - Composizione della Giunta Comunale
- Art. 36 - Competenze
- Art. 37 - Organizzazione della Giunta
- Art. 38 - Adunanze e deliberazioni

CAPO VI - IL SINDACO

- Art. 39 - Funzioni
- Art. 40 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 41 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 42 - Attribuzione di organizzazione
- Art. 43 - Il Vice Sindaco
- Art. 44 - Dimissioni del Sindaco
- Art. 45 - Mozione di Sfiducia
- Art. 46 - Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 47 - Partecipazione popolare
- Art. 48 - Referendum consultivo
- Art. 49 - Informazione

- Art. 50 - Consultazioni
- Art. 51 - Proposte di iniziativa popolare
- Art. 52 - Azione popolare

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 53 - Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 54 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Art. 55 - Pubblicità degli atti
- Art. 56 - Diritto di accesso

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 57 - Principi e criteri direttivi
- Art. 58 - Personale
- Art. 59 - Segretario comunale
- Art. 60 - Vice Segretario Comunale
- Art. 61 - Indennità per il conferimento di funzioni dirigenziali

CAPO II - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

- Art. 62 - Costituzione e Partecipazione
- Art. 63 - Vigilanza e Controllo

CAPO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 64 - Demanio e Patrimonio
- Art. 65 - Beni Patrimoniali Disponibili
- Art. 66 - Contratti
- Art. 67 - Contabilità e Bilancio
- Art. 68 - Controllo Economico - Finanziario
- Art. 69 - Controllo di Gestione

TITOLO V - L'ATTIVITA' NORMATIVA

- Art. 70 - Ambito di Applicazione dei Regolamenti
- Art. 71 - Procedimenti di Formazione dei Regolamenti
- Art. 72 - Revisione dello Statuto

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune di Lubriano

1. Il Comune di Lubriano è Ente autonomo locale nell'ambito dei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana assumendo come fonte della propria azione politico - amministrativa i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2

Stemma, gonfalone e albo pretorio

1. Lo stemma del Comune è quello effigiato nel modello approvato dal Ministro dell'Interno con decreto in data 20 Giugno 1891.
2. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso dello stemma per fini non istituzionali soltanto quando sussista un pubblico interesse.
3. Il Comune ha il gonfalone in drappo rosso caricato dallo stemma civico.
4. Il Gonfalone è custodito dal Sindaco che ne dispone l'esibizione.
5. L'albo pretorio, posto nella sua tradizionale sede all'interno del palazzo comunale, è affidato al Segretario Comunale che deve garantire un'adeguata accessibilità e la effettiva possibilità di lettura.
6. Il Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con l'obiettivo fondamentale di promuoverne lo sviluppo economico, culturale e civile.
2. Favorisce, a tal fine, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
3. Agisce perché siano operanti i principi della solidarietà, della pari opportunità, della trasparenza, della giustizia e della responsabilità.
4. Riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini lubrianesi, abbiano, con i loro atti, illustrato il Comune, e può conferire loro la cittadinanza onoraria con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.

Art. 4

Tutela dell'uomo

1. Il Comune si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età.
2. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo giuridico e sociale che è in modo unico adatto ad insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo ed il benessere dei propri membri e della società.
3. Di conseguenza, dovrà rispettare e promuovere la dignità, l'integrità e la stabilità di ogni famiglia mediante l'adozione di quelle misure di carattere politico, sociale, giuridico ed economico che le consentano di esercitare la sua specifica funzione.
4. Il Comune valorizza il ruolo della famiglia e delle associazioni familiari per attuare i programmi che interessano e coinvolgono la famiglia stessa.

5. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
6. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, i minori, agli inabili, agli invalidi, agli immigrati e a tutte le categorie svantaggiate.
7. Il Comune riconosce come fondamentale la funzione educativa della scuola ponendo attenzione ai servizi che rendono effettivamente possibile l'attuazione del diritto dello studio.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune tutela il patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento e valorizzandolo anche attraverso le sue espressioni di religione, di tradizione e di costume.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo.

Art. 6

Programmazione economico - sociale e territoriale

1. Il Comune di Lubriano realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alle determinazioni degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione partecipando, per gli aspetti di competenza della Provincia, alla fase propositiva e di sintesi finale della programmazione provinciale.

Art. 7

Partecipazione, decentramento, informazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 8 del D.lgs 18/8/2000 n° 267.
2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni della Provincia di Viterbo e delle Province limitrofe.

Art. 8

Sussidiarietà

1. Il Comune di Lubriano, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.
2. Riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e riuniti in formazioni sociali, qualora sia orientata a soddisfare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, un ruolo fondamentale di ispirazione della propria attività e di integrazione dei propri servizi.

Art. 9

Pari opportunità

1. Il Comune di Lubriano si impegna a favorire il pieno rispetto e la pratica attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito della struttura amministrativa.

Art. 10

Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la partecipazione a Consorzi o a Società per Azioni a prevalente capitale pubblico;
 - b) la stipula di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - c) la concessione a terzi, quando sussistano tecniche economiche e di opportunità sociale;
 - d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, privi di rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

C A P O I

I Consiglieri Comunali

Art. 11

Gli Organi del Comune

1. Gli Organi del Comune sono:
 - Il Consiglio Comunale;
 - la Giunta Municipale;
 - il Sindaco.

Art. 12

Diritti del consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera cittadinanza senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consigliere comunale ha diritto alla percezione di un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del consiglio comunale e di commissioni.
3. L'importo del gettone di presenza è stabilito dal Consiglio ai sensi della normativa vigente.

Art. 13

Doveri del consigliere. Decadenza per assenze ingiustificate

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali devono giustificarsi col Sindaco per le loro assenze a intere sedute del Consiglio.
3. Le giustificazioni devono essere consegnate o inviate al Sindaco, in forma di dichiarazione scritta, entro 30 giorni dal termine della seduta in cui si è verificata l'assenza.
4. Il consigliere comunale che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, senza fornire adeguate giustificazioni, è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

Art. 14

Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale e può presentare mozioni e ordini del giorno nonché formulare interrogazioni e interpellanze, con le modalità previste dal Regolamento.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni che ritiene utili all'espletamento del mandato. Non può essere opposto alle richieste del consigliere il segreto d'ufficio.
3. Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 15

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dei consiglieri sono regolate dal comma 8 dell'articolo 38 del D.lgs 18/8/2000 n° 267.
2. Nel caso che, dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida, uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni, il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione per poter effettuare la convalida nella sua completezza strutturale e rappresentativa.

Art. 16

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del DPR 570/1960, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti da almeno due componenti, e ne danno comunicazione al Sindaco, unitamente al nominativo del consigliere nominato capogruppo.

C A P O II

Il Consiglio Comunale

Art. 18

Poteri del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico - amministrativo, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo per la sua applicazione.
2. La competenza del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.
3. Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del palazzo comunale addobbata col gonfalone comunale, con la bandiera italiana e con la bandiera dell'Unione Europea.
4. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio dei suoi poteri.

Art. 19

Autonomia funzionale e organizzativa

del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.38 del D.lgs 18/8/2000 n° 267, ha autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 20

Convocazione e presidenza prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto viene convocata dal sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è presieduta dal consigliere anziano sino alla convalida degli eletti.

Art. 21

Convalida

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 del DPR 570/1960.

Art. 22

Comunicazione dei componenti della Giunta

1. Dopo la convalida degli eletti, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del sindaco sull'intervenuta nomina del vice sindaco e degli altri componenti della Giunta Comunale.

Art. 23

Linee programmatiche di mandato

1. Il sindaco, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro trenta giorni dal suo insediamento.
2. Il Consiglio, in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo, può integrare, adeguare o modificare le linee programmatiche.

C A P O III

Rapporti fra il Sindaco ed il Consiglio

Art. 24

Attività ispettiva

1. Al termine della discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco può consentire che sia accordato ai consiglieri un tempo stabilito dal regolamento per i quesiti pertinenti alle loro funzioni, da formulare verbalmente in forma sintetica, al sindaco e agli assessori per avere, possibilmente, risposta immediata.
2. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

Art.25

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio comunale neoeletto, nella prima seduta, stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Gli indirizzi del Consiglio devono riservare al sindaco un margine di discrezionalità adeguato al suo essere organo responsabile dell'amministrazione del Comune, perciò devono contenere esclusivamente prescrizioni di carattere procedimentale intese a garantire che gli atti del sindaco risultino adeguatamente ponderati.
3. In caso di mancata deliberazione degli indirizzi di cui ai commi precedenti, nonostante l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, rimangono in vigore gli indirizzi precedentemente deliberati.

C A P O I V

Il Consiglio comunale

Art. 26

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale deve essere disciplinato con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Art. 27

Convocazione

1. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono contenere:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) gli argomenti posti all'ordine del giorno sintetizzati correttamente ;
 - c) il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, tenendo presente che per l'adunanza di seconda convocazione non si procede a nuova spedizione degli avvisi;
 - d) la indicazione degli argomenti che devono essere discussi in seduta segreta.
2. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere portati a conoscenza di tutti i consiglieri mediante consegna da parte di messo comunale attestata da apposita dichiarazione.
3. Deve intendersi per consegna dell'avviso:
 - a) la consegna nelle mani proprie del consigliere ovunque reperito ;
 - b) la consegna nelle mani di un familiare convivente, di un domestico, di un vicino di casa o del portiere nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune ;
 - c) l'affissione dell'avviso sulla porta d'ingresso o l'inserimento nella cassetta della corrispondenza nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune , previo assenso del consigliere;
 - d) la consegna nelle mani di una delle persone indicate dal consigliere nell'eleggere apposito domicilio;
 - e) la comunicazione con ogni altro mezzo idoneo, anche telematico.
4. La convocazione del Consiglio comunale non è valida se tutti gli avvisi non siano stati spediti e regolarmente consegnati entro il terzo giorno precedente quello della seduta consiliare.
5. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno devono essere spedite e consegnate a tutti i consiglieri entro il giorno precedente quello della seduta consiliare.
6. Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere oggetto di previa consultazione con i capigruppo, salvo casi di comprovata necessità ed urgenza.

Art. 28

Proposte di deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio comunale possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta, dai consiglieri comunali, dalle commissioni consiliari.
2. Le proposte di deliberazioni devono essere formulate in termini tali, benché sintetici, da consentire un'adeguata comprensione della motivazione, se obbligatoria, e della decisione.
3. Le proposte di deliberazioni, da chiunque presentate, devono essere adeguatamente istruite e sottoposte al Consiglio entro i termini stabiliti dal regolamento.
4. Le proposte di deliberazioni, corredate degli atti del procedimento, devono essere messe a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio in cui devono essere discusse.

Art. 29

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la metà dei consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

Art. 30

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari, salvo i casi per i quali il presente statuto o fonti giuridiche superiori prevedono la maggioranza assoluta o maggioranze speciali, sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. Per maggioranza assoluta s'intende il voto favorevole della metà più uno dei votanti calcolando nel numero dei votanti, nel caso di votazione a scrutinio segreto, anche coloro che abbiano espresso voti invalidi o schede bianche.

Art. 31

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale, di norma, sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 32

Delle votazioni

1. Le votazioni, di norma, hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 33

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, di una o più commissioni permanenti, secondo quanto previsto dal regolamento, costituite nel proprio seno, composte con criterio proporzionale, con possibilità di delega, da parte dei commissari nominati, in caso di impedimento, ad altro consigliere;
2. Il regolamento determina le competenze ed i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le commissioni permanenti svolgono funzioni di indirizzo, consistenti principalmente nell'esame preparatorio delle deliberazioni consiliari;
- b) i presidenti delle commissioni sono nominati nel seno della Commissione stessa;
- c) le commissioni consiliari hanno potere di iniziativa in ordine alle deliberazioni consiliari;
- d) le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, rappresentanti di enti e associazioni, esperti e professionisti;
- e) le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta costoro lo richiedano;
- f) la partecipazione dei funzionari comunali, nonché di consulenti, collaboratori e professionisti relativamente a compiti loro affidati dal Comune, quando sia richiesta dal presidente della commissione, è obbligatoria;
- g) le sedute delle commissioni consiliari, di norma e salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche.

Art. 34

Commissioni Speciali

1. Per particolari argomenti o problemi di grande rilevanza possono essere istituite commissioni speciali con delibera di Consiglio Comunale.

C A P O V

La Giunta Comunale

Art. 35

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero variabile di assessori da 2 a 4, secondo la valutazione del Sindaco. Uno degli assessori può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio da essi amministrato.
3. La Giunta dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco.

Art. 36

Competenze

1. La Giunta Comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'ambito delle materie non espressamente riservate dalla legge al Consiglio, al sindaco e ai funzionari dirigenti.
2. Sono riservate alla Giunta, fatte salve le competenze del Consiglio, le deliberazioni connesse in modo imprescindibile a giudizi valutativi come:
 - a) gli incarichi a professionisti, consulenti e collaboratori per i quali non siano previste procedure di evidenza pubblica;
 - b) gli interventi a sollievo di stati di disagio straordinari e temporanei di persone e famiglie;
 - c) gli interventi a favore di associazioni e altre formazioni sociali per i quali non sono previste procedure di evidenza pubblica;
 - d) gli atti politici in genere.

Art. 37

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati dei quali hanno piena competenza nell'ambito dell'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
4. Il sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe agli assessori e le loro modificazioni.

Art. 38

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
2. La Giunta delibera con la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni della Giunta, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

C A P O VI

Il Sindaco

Art. 39

Funzioni

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il sindaco è difensore ideale dell'infanzia.

Art. 40

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi e, ove nominato, al segretario comunale ed al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la giunta o il consiglio comunale;
 - h) può concludere, sentita la giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - i) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

- l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta, ai responsabili degli uffici e dei servizi e, ove nominato, al segretario comunale ed al direttore generale;
- m) il sindaco coordina e organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
- n) il Sindaco, sulla base del regolamento di organizzazione del Comune, nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale nonché conferire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità previste dalla legge.
- o) gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di "**Decreti**".
- p) risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 41

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi dei responsabili degli uffici e servizi, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) collabora con il revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 42

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:
- a) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
 - b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o a consiglieri comunali.
- Il sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione comunale o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
- La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
- L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
- La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
- La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazioni di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa con atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori ai responsabili degli Uffici e Servizi oppure al Segretario Comunale o al Direttore Generale;

d) riceve le interrogazioni e le interpellanze con richiesta di risposta scritta.

Art. 43

Il vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco anche in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4- bis, della Legge 55/1990 come modificato dall'articolo 1 della Legge 16/1992.
3. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità.

Art. 44

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al Consiglio Comunale, che si riunisce il Consiglio comunale entro il decimo giorno feriale successivo.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui all'articolo 53 del D.lgs 18/8/2000 n° 267.

Art. 45

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, è consegnata al protocollo del Comune.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data compresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Art. 46

Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il segretario comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti della partecipazione

Art. 47

Partecipazione popolare

1. Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.
2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della Comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'Amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di colloquiare con l'Amministrazione.
3. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali gli asili nido gli impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Art. 48

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti ed ogni altro argomento – esclusi quelli elencati al successivo comma 8 - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema proposto il proprio assenso od il proprio dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni consapevoli dell'orientamento della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il testo del quesito da sottoporre agli elettori, che deve essere chiaro ed univoco. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, indice formalmente la consultazione referendaria da tenersi entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nei modi di legge, da almeno il cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo, chiaro ed univoco, del quesito da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo le verifiche formali circa la regolarità della richiesta da effettuare entro 30 giorni, la sottopone al Consiglio per verificarne la ammissibilità. Il Consiglio assume le determinazioni di competenza ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 2.
4. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali. Il quesito sottoposto è dichiarato accolto qualora la proposta referendaria abbia riportato un numero di voti pari alla metà più uno dei voti validi. Altrimenti si intende respinto.
5. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco che ne assicurerà l'opportuna divulgazione.
6. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
7. Le consultazioni referendarie devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
8. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto del Comune e di quello degli Enti, Organismi ed Istituzioni di cui il Comune fa parte;
 - b) ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, piante organiche e disciplina economica e giuridica del personale;
 - c) bilancio di previsione annuale, pluriennale, variazioni agli stessi ed il rendiconto della gestione;
 - d) polizia locale;
 - e) piani territoriali ed urbanistici, piani attuativi e relative variazioni;

- f) accordi di programma;
- g) tributi locali, tariffe dei servizi, canoni e proventi e la imposizione degli stessi;
- h) designazione e nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti terzi.

Art. 49

Informazione

1. Il Comune assicura, ai fini dell'esercizio della partecipazione popolare, la massima informazione sull'attività comunale anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Art. 50

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei datori di lavoro, le associazioni e le altre formazioni economiche e sociali.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 51

Proposte di iniziativa popolare

1. Chiunque può indirizzare al sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli organi e dagli uffici comunali la migliore tutela di interessi collettivi nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.
2. Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da più persone, a qualsiasi titolo, senza limiti di età, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione leggibile dei presentatori maggiorenni con indicazione del domicilio nel territorio del Comune di Lubriano.
3. Il sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l'avvenuto inoltro all'organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. Le proposte di provvedimenti amministrativi, se attinenti alle attribuzioni comunali e formulate in modo sufficientemente chiaro, sono affidate dal sindaco al responsabile del procedimento per l'istruttoria. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento di accoglimento totale o parziale o di rigetto.
5. Sono esclusi dall'attività di cui ai commi precedenti gli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione generale.

Art. 52

Azione popolare

1. Ciascun elettore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 142/1990 e successive modificazioni, può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

C A P O II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 53

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1) resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti sui quali l'amministrazione ha l'obbligo di esprimersi, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, prima della definizione.

Art. 54

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

C A P O III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 55

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 56

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione Comunale

Art. 57

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità organizzative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 58

Personale

1. Con regolamento adottato dalla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, è disciplinato l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, in particolare:
 - a) il disegno organizzativo del Comune;
 - b) la dotazione organica del personale;
 - c) i criteri per la eventuale nomina del segretario comunale e/o del direttore generale;
 - d) le modalità e i criteri per la nomina, da parte del sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - e) le funzioni che possono essere attribuite al segretario comunale o direttore generale;
 - f) gli incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
 - g) l'attuazione dei principi di trasparenza, di collaborazione tra gli uffici, di razionalità degli orari e di democratizzazione del lavoro;
 - h) la contitolarità di uffici, la supplenza e l'interinato;
 - i) la mobilità interna, la mobilità volontaria ed esterna nonché le norme di accesso all'impiego;
 - l) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
 - m) la valorizzazione delle professionalità acquisite all'interno del Comune;
 - n) il nucleo di valutazione;
 - o) la commissione di disciplina;
 - p) il procedimento per il conferimento di incarichi a professionisti esterni in materia di lavori pubblici;
 - q) i criteri per la gestione del fondo interno per la redazione di progetti di lavori pubblici e di piani urbanistici;
 - r) ogni altro aspetto che attiene alla disciplina dell'organizzazione e della gestione del personale.

Art. 59

Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale svolge i compiti e le funzioni stabiliti dall'ordinamento amministrativo del Comune.

2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.
3. Possono essere attribuite al segretario le funzioni di direttore generale, se previsto dalla dotazione organica del Comune.
4. Possono essere attribuite al segretario funzioni ulteriori se previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 60

Il Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari dell'Ente in possesso della qualifica apicale.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 61

Indennità per il conferimento di funzioni dirigenziali

1. La giunta comunale determina, con propria deliberazione, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo previsto per i responsabili di settore nominati dal Sindaco

C A P O II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 62

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano l'articolo 42, comma 2, lettera m) del D.lgs 18/8/2000 n° 267.
3. Qualora si dovesse procedere alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la proposta, presentata dal sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere motivata. La proposta è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, procede alla nomina dei successori.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al primo comma debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 63

Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti di cui al precedente articolo anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i

rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

C A P O I I I

Ordinamento Finanziario

Art. 64

Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività .
4. I beni comunali mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 65

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme in materia di locazione.

Art. 66

Contratti

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Il Comune nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 67

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
3. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
4. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
5. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

6. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria

Art. 68

Controllo economico-finanziario

1. I capi settore sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti capi settore predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Art. 69

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extra - contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al revisore del conto una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO V L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 70

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'articolo 7 del D.lgs 18/8/2000 n° 267, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi fissati dalla legge e dal presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale.

Art. 71

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del D.lgs 18/8/2000 n° 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.
2. I regolamenti entrano in vigore decorso il termine di quindici giorni naturali e consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio degli stessi.

Art. 72

Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D.lgs 18/8/2000 n° 267, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, salvo specifiche previsioni di legge.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non dopo trascorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
